



CONVENZIONE

TRA

L'Università degli studi di Catania, C.F. 02772010878, con sede a Catania in p.zza Università n. 2, per il tramite del Centro "Alta Scuola per la formazione insegnanti" rappresentata dalla Coordinatrice pro tempore del Centro, Prof.ssa Francesca Longo,

E

L'Istituto scolastico IC San Domenico Savio C.F 80022030870, con sede in Via Sgroppillo 27 San Gregorio di Catania, rappresentata dal dirigente scolastico prof. Daniela Fonti, **pec:** ctic852002@pec.istruzione.it

PREMESSO CHE

- il D.P.C.M. del 04.08.2023 definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in attuazione degli articoli 2 -bis e 2 -ter, dell'art. 13 e dell'art. 18 -bis del decreto legislativo n. 59/2017;
- l'art. 11 comma 1 del suddetto decreto prevede che lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 11, comma 2 del suddetto decreto prevede che ciascun Ufficio scolastico regionale predisponga e aggiorni annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi;
- l'art. 11, comma 3 del suddetto decreto, in riferimento all'accREDITAMENTO delle istituzioni scolastiche, prevede che *"in sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012"*;
- l'art.8, comma 3, del d.m. 30.11.2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accREDITAMENTO delle sedi di tirocinio, prevede che nell'ambito delle suddette convenzioni, gli atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;
- il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania, nella seduta del 27.06.2024, previo parere favorevole del Senato accademico, ha previsto la corresponsione di un contributo di € 120,00 a corsista, da far gravare sulle quote di iscrizione per la partecipazione ai suddetti corsi;
- il Consiglio di amministrazione dell'Università di Catania, nella seduta del 25.07.2024 previo parere favorevole del Senato accademico, ha approvato lo schema tipo di convenzione da stipulare con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento del tirocinio;
- il D.M. n. 156 del 24 febbraio 2025 "Autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti - a.a. 2024/2025 – (percorsi accreditati nell'a.a. 2023/2024)" ha autorizzato gli atenei ad attivare nell'anno accademico



- 2024/2025 i percorsi di formazione iniziale dei docenti accreditati nell'a.a. 2023/2024, nei limiti dei posti assegnati;
- il D.M. n. 270 del 19 marzo 2025 “Decreto di autorizzazione posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti – a.a. 2024/2025” ha autorizzato gli atenei ad attivare nell’anno accademico 2024/2025 i percorsi di formazione iniziale dei docenti per cui sia stata avanzata richiesta di accreditamento nell’a.a. 2024/2025, nei limiti dei posti assegnati;
 - con D.D.R.R del 13.03.2025, n. 54848 e n. 54856 sono stati emanati da parte dell’Università di Catania i bandi per l’ammissione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado su posto comune di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023 per l’anno accademico 2024/2025;
 - con D.R. del 22.04.2025, n. 81459 è stata disposta l’ammissione in soprannumero ai percorsi di completamento per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado su posto comune di cui all’art. 6 comma 1 lettere a) e c) del D.M. n. 270 del 19 marzo 2025 per l’a.a. 2024/2025;
 - accertata la copertura finanziaria;

convengono quanto segue

Art. 1

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L’Università e l’Istituto scolastico convengono di collaborare per lo svolgimento del tirocinio previsto nell’ambito dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di I e di II grado su posto comune di cui al D.P.C.M. 4 agosto 2023 e dei DD.MM. n. 620 e n. 621 del 22.04.2024 richiamati in premessa e ss. mm. e ii., cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, impegnandosi all’espletamento di tutte le attività ad esso connesse e conseguenziali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 3

L’Istituto scolastico porrà in essere tutte le attività anche di carattere amministrativo e gestionale necessarie per l’espletamento del tirocinio all’interno dell’Istituto scolastico.

L’Istituto scolastico si impegna a mettere a disposizione i locali necessari per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Art. 4

Il tirocinio diretto, da un minimo di 10 CFU ad un massimo di 15 CFU in base al percorso di formazione cui è iscritto il tirocinante, è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell’Istituto scolastico secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il tirocinio diretto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;

- affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.

In base al percorso di formazione cui è iscritto il tirocinante, 3 CFU devono essere riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica.

Per ogni CFU di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

Art. 5

I rapporti che l'Istituto scolastico intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza del mondo scolastico da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte dei docenti dell'Istituto scolastico non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.

Art. 6

L'Istituto scolastico garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. L'Istituto scolastico garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

L'Istituto scolastico s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art. 7

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto scolastico si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi e all'area della Centrale unica di committenza dell'Università.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Istituto scolastico alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

L'Università si impegna a corrispondere all'Istituto scolastico un contributo complessivo di € 120,00 a corsista, previa presentazione, da parte dell'Istituto scolastico, al termine delle attività dei corsi, di una richiesta dettagliata contenente l'indicazione delle coordinate bancarie nonché del numero e dei nominativi dei corsisti tirocinanti nonché, per ciascuno di essi, della classe di concorso nell'ambito della quale è stato effettuato il tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dall'Istituto scolastico.

Art. 9

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua stipula ed è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo pec, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza all'Università.



Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia al D.P.C.M. del 4 agosto 2023, e alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

L'Istituto scolastico dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 1166 del 08.04.2021 e ss.mm.ii., pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 13

La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia. **L'atto viene redatto sotto forma di corrispondenza, ovvero con l'apposizione della firma digitale in documenti distinti ma identici.**

Per l'Istituto scolastico

Il dirigente scolastico

f.to digitalmente

**Per l'Università degli Studi di Catania –
ASFI**

*La Coordinatrice
Prof.ssa Francesca Longo*

f.to digitalmente